

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1970

(63^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (285).

PRESIDENTE	Pag. 899 e <i>passim</i>
BARDI	909, 912, 913 e <i>passim</i>
CARRARO	917, 918
CERAMI	899
COPPOLA, <i>f.f. relatore</i>	900, 901, 902 e <i>passim</i>
FENOALTEA	900, 901, 902 e <i>passim</i>
FILETTI	901, 908, 912 e <i>passim</i>
LEONE, <i>relatore</i>	920, 922
LUGNANO	905, 907, 909 e <i>passim</i>
MARIS	902, 903, 906 e <i>passim</i>
MONTINI	903, 905, 906 e <i>passim</i>
PELLICANI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	902, 903, 909
PETRONE	901, 908, 909 e <i>passim</i>
PICCOLO	900, 901, 907 e <i>passim</i>
SALARI	978, 919
TEDESCO Giglia	910
TROPEANO	900, 901, 902 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Cerami, Coppola, Corrao, Dal Falco, Fenoaltea, Filetti, Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Petrone, Piccolo, Salari, Tedesco Giglia, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cifarelli, Lisi, Terracini e Tomassini sono sostituiti dai senatori Pinto, Tanga, Illuminati e Raia.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

CERAMI, *f.f. segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

Riprendiamo l'esame degli articoli. In luogo del relatore Follieri, assente per precedenti impegni, riferirà il senatore Coppola.

C O P P O L A, *f.f. relatore*. Dobbiamo affrontare l'esame dell'articolo 70, del capo IV, che tratta della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento.

T R O P E A N O. Scusi se la interrompo, ma desidero fare una osservazione di carattere preliminare: io credo che l'articolo 70 debba essere esaminato dopo che avremo definito gli articoli che riguardano il lavoro dei condannati, anche perchè i riferimenti che vengono fatti all'articolo 145 del codice penale potrebbero di riflesso poi subire delle modificazioni in relazione a quello che stabiliremo negli articoli sul lavoro.

Quindi ritengo opportuno definire prima gli articoli riguardanti il lavoro, per passare poi all'esame dell'articolo 70, che noi accantonammo proprio perchè, facendo riferimento al contenuto degli articoli sul lavoro, rilevammo l'esigenza di trattare l'articolo 70 in un secondo tempo.

P R E S I D E N T E. Possiamo dire che è più opportuno tornare indietro. La prima norma che riguarda il lavoro — norma che potrebbe definirsi istituzionale in materia di lavoro — è l'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

(Lavoro)

Ai fini della rieducazione del condannato e dell'internato, il lavoro è assicurato a tutti, salvo che particolari circostanze non lo impediscano.

Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo, è rivolto alla produzione di beni o servizi, è remunerato e deve contribuire a fare acquisire o sviluppare l'abitudine al lavoro e una qualificazione professionale che valga ad agevolare il reinserimento nella vita sociale.

Nell'assegnazione al lavoro dei condannati e degli internati si deve, possibilmente, tener conto dei loro desideri e delle loro attitudi-

ni nonchè delle loro precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

Gli addetti al lavoro fruiscono della tutela assicurativa e previdenziale nonchè del riposo festivo secondo le leggi vigenti.

La durata del lavoro ordinario non può superare le otto ore giornaliere.

C O P P O L A, *f.f. relatore*. Questo articolo, il cui esame fu rinviato nella seduta del 21 gennaio, porta enunciazioni di principio e potrebbe anche approvarsi. Vi è solo da fare una osservazione di carattere interpretativo: dalle parole « è rivolto alla produzione di beni o servizi » contenute nel secondo comma sembrerebbe che questo tipo di lavoro abbia essenzialmente un carattere produttivo, non invece un carattere vorrei dire ergoterapeutico, cioè un lavoro inteso come rimedio, come un sistema tendente alla rieducazione dei condannati. In altri termini vorrei che l'aspetto produttivistico di questo lavoro passasse in secondo ordine praticamente, anche se sostanzialmente poi finisce per essere diretto alla produzione di beni o servizi; ma non dovrebbe essere questa la finalità essenziale della norma, bensì solo una conseguenza del lavoro dei detenuti.

P I C C O L O. Ritengo che nel secondo comma basterebbe dire che il lavoro penitenziario, rivolto alla produzione di beni o servizi (da non confondere con altri obiettivi, come quello di tenere occupato il detenuto) non ha carattere afflittivo...

F E N O A L T E A. Non vorrei che nostro malgrado, e per di più in assenza del relatore, sorgesse qualche confusione. Io ricordo benissimo di aver presentato tempo fa un emendamento, non so se all'articolo 8 o all'articolo 48, tendente ad agganciare in qualche modo la remunerazione alle tariffe sindacali. Ho appreso durante la mia assenza che l'argomento era stato trattato e che l'emendamento, fatto proprio dal collega Bardi, era stato approvato.

P R E S I D E N T E. Lei aveva presentato un emendamento all'articolo 8, tenden-

te ad aggiungere, nel secondo comma, dopo la parola « remunerato » le altre « sulla base delle tariffe sindacali ». Tale emendamento, però, non è stato approvato.

F I L E T T I . Mi permetto di fare alcune osservazioni per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 8.

Sembra che siamo tutti d'accordo in ordine alle funzioni da attribuire al lavoro penitenziario, il quale dovrebbe avere una duplice funzione: quella della produzione di beni o servizi, nonchè l'altra di contribuire all'acquisizione o allo sviluppo dell'abitudine al lavoro e di una qualificazione professionale, che serva ad agevolare il reinserimento del condannato nella vita sociale.

Ritengo che potremmo raggiungere facilmente lo scopo se dicessimo: « Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo; è remunerato ed è rivolto alla produzione di beni o servizi ». Mi sembra che avremmo così una dizione più netta, più precisa e anche più logica.

Per quanto concerne l'emendamento proposto dal senatore Fenoaltea, in ordine al *quantum* della mercede da corrispondere al detenuto, credo che non si possa accogliere *in toto* la dizione « sulla base delle tariffe sindacali », perchè sarebbe molto estensiva. Io proporrei, invece, un'altra soluzione, cioè che si dicesse che il lavoro « è adeguatamente remunerato », senza alcun riferimento alle tariffe sindacali.

T R O P E A N O . Vorrei fare innanzitutto una premessa a proposito dell'emendamento proposto dal senatore Fenoaltea. Credo che il riferimento alle tariffe sindacali sia più opportuno inserirlo nell'articolo 48, là dove si fa richiamo alla remunerazione prevista dall'articolo 145 del codice penale.

F E N O A L T E A . Non mi sembra, perchè proprio nell'articolo 8 si dice « è remunerato ».

T R O P E A N O . La determinazione della remunerazione, però, è prevista all'articolo 48 e quindi proprio in quella norma dobbiamo cercare di collocare il suo emenda-

mento. Per quanto riguarda, invece, il resto dell'articolo 8, non so se sia opportuno mantenere la precisazione che il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo, perchè a mio giudizio il lavoro non dovrebbe mai avere carattere affittivo e non vedo la ragione per cui, in questa disposizione dell'ordinamento penitenziario, noi dobbiamo preoccuparci di fare un'enunciazione del genere.

C O P P O L A . Vi potrebbe essere la tentazione di comminare il lavoro come sanzione.

T R O P E A N O . Ma quando partiamo dall'affermazione che il lavoro è assicurato a tutti non abbiamo alcuna necessità di precisare la negazione del carattere affittivo del lavoro stesso, perchè già il fatto di inserire un inciso del genere fa presumere l'esistenza o la possibilità di un'eccezione.

C O P P O L A , f.f. relatore. Ma se noi affermiamo il concetto in maniera categorica escludiamo che possano sorgere equivoci.

T R O P E A N O . Non so quale significato possa avere l'affermazione che il lavoro penitenziario non deve avere carattere affittivo, dal momento che questo concetto non può, a mio giudizio, non riferirsi al lavoro che venga svolto da qualsiasi cittadino e non soltanto dal detenuto. Per questa ragione io sopprimerei l'inciso in questione.

P E T R O N E . Probabilmente l'inciso vuole significare che il detenuto non può essere obbligato a lavorare qualora non intenda farlo.

P R E S I D E N T E . È questa la spiegazione valida ed è contenuta anche nella relazione che accompagna il disegno di legge.

P I C C O L O . Anche per non fare una affermazione categorica che potrebbe sembrare superflua, potremmo forse dire: « il lavoro penitenziario, che non ha carattere affittivo e che è rivolto alla produzione di beni o servizi... ».

T R O P E A N O . Io credo che quando diciamo che il lavoro non è obbligatorio dobbiamo considerare il lavoro stesso come strumento posto in essere per la rieducazione del condannato.

F E N O A L T E A . Ritengo che le osservazioni del senatore Tropeano siano dettate da una concezione troppo elevata rispetto al caso pratico, perchè i tipi di lavoro sono tanti e, in ipotesi, si può ammettere che l'amministrazione o il direttore del carcere scelgano un tipo di lavoro di carattere punitivo. Mi hanno riferito, ad esempio, che a Sing-Sing esiste un muro con una manovella e il condannato è obbligato a girare questa manovella finchè il contatore non segna un certo numero di giri: una cosa veramente spaventosa, che dà il senso del carattere afflittivo del lavoro.

Mi sembra, in definitiva, che non sia superfluo escludere per legge che il lavoro possa avere carattere afflittivo.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Dalle osservazioni che sono state fatte mi sembra di poter dedurre che è convincimento comune che l'articolo 8 possa essere approvato così com'è stato formulato, inserendo tutto al più l'inciso relativo alla produzione di beni o servizi.

Il relatore insiste perchè venga mantenuta l'enunciazione che il lavoro non deve avere carattere afflittivo, in quanto non la si ritiene superflua. Resta da esaminare soltanto il problema della collocazione dell'emendamento proposto dal senatore Fenoaltea, sul quale necessariamente la Commissione deve soffermarsi, anche perchè leggevo poc'anzi, nella relazione illustrativa, che in tema di lavoro si fa riferimento alle famose « Regole minime » accettate in sede di convenzione internazionale, nelle quali vi è un esplicito richiamo a tutte le assicurazioni sociali. Basterebbe, quindi, questo riferimento per dare un'indicazione e per affermare il principio che bisogna comunque tener conto della retribuzione del lavoro alla stessa stregua di quanto avviene all'esterno degli istituti penitenziari.

F E N O A L T E A . Sono pronto ad accettare qualsiasi spostamento per quanto concerne la collocazione dell'emendamento, purchè venga affermato il principio.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La remunerazione, però, è conseguente al fatto che il lavoro è rivolto alla produzione.

M A R I S . Ritengo che l'articolo 8, proprio perchè di carattere generale e quasi programmatico, possa essere approvato, così com'è; vorrei proporre soltanto, al primo comma, la soppressione delle parole: « salvo che particolari circostanze non lo impediscano », limitando il primo comma all'affermazione di carattere generale: « Ai fini della rieducazione del condannato e dell'internato il lavoro è assicurato a tutti ». A mio avviso quando non si pongono delle norme positive che impongano un preciso comportamento, un preciso imperativo, ma si pongono invece delle norme programmatiche, sarebbe come dire: tutti i cittadini hanno diritto ad un salario che consenta loro una vita libera e dignitosa, sempre che sia possibile. Le affermazioni generiche, non possono essere tali da colpire nella pratica un principio che si vuole affermare immediatamente.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Le particolari circostanze di carattere obiettivo, tale da imporre certe limitazioni, come nel caso, di un istituto di pena dove non si ha la possibilità di far estrinsecare materialmente il diritto al lavoro del detenuto...

M A R I S . Allora l'istituto di pena in quel posto deve essere chiuso! Se l'istituto di pena si trova su un'isola come quella di Montecristo, dove anche le capre vanno estinguendosi, allora si va altrove! Le particolari circostanze obiettive dipendono dall'uomo e noi, all'uomo amministratore, diciamo che deve operare in modo da assicurare il lavoro al detenuto e al condannato. Ripeto che noi stiamo dando una indicazione orientativa, stiamo indicando in qual

senso dovrà dirigersi l'amministrazione carceraria.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Però il senatore Maris non può escludere che possono esserci quelle circostanze obiettive!

M A R I S . Certamente, ma è nell'ordine delle cose umane trovare limiti obiettivi alla propria azione: stanziamenti che mancano, bilanci insufficienti, una situazione di recesso generale e via dicendo!

M O N T I N I . Sul piano ideologico sono d'accordo col senatore Maris, però non mi pare che possiamo sopprimere il riferimento alle speciali circostanze, perchè quando noi diciamo che il lavoro deve essere attuato, diciamo una cosa concreta. Il voler pensare di raffigurare qui tutte le circostanze obiettive o non obiettive in relazione alle quali potrebbe non esserci, in circostanze particolarissime, questo lavoro mi pare che sia estremamente difficile. Non ammettere la possibilità di un'eccezione che non tocca la validità della norma (semmai si potrà vedere come raffigurare questa norma generale in modo da darle maggiore possibilità di essere aderente a quelle che sono le finalità), escludere *a priori* circostanze che non riusciamo a individuare completamente, per le quali questo lavoro non può essere concesso, a me pare che significhi fare qualcosa che va al di là dello stesso pensiero del collega Maris. Naturalmente queste circostanze devono essere giustificate ed obiettive.

F E N O A L T E A . Signor Presidente, aderisco alla proposta del collega Maris per una ragione molto semplice che risale alla mia mai smentita sfiducia nell'amministrazione e nella burocrazia, la quale ha una forza d'inerzia assolutamente invincibile. Se le diamo un minimo di possibilità per sottrarsi all'indicazione che diamo, quel minimo diventerà un massimo. Le possibilità saranno già poste dall'obiettività delle cose: non c'è bisogno di prevederle nella norma programmatica. Questa vuole che il lavoro sia dato a tutti; se poi mancheranno i fondi, se non ci saranno le officine, se mancheranno le

materie prime questi sono tutti casi che noi non possiamo prevedere in alcun modo.

P R E S I D E N T E . La mancanza di fondi, a mio giudizio, però, non potrebbe mai essere espressa con la formula delle « circostanze ».

F E N O A L T E A . D'accordo.

M O N T I N I . Io ho anche la preoccupazione che, se facciamo come dite voi, sotto un certo profilo cadiamo nel pericolo opposto, cioè di generalizzare troppo; se invece diciamo qualcosa di più concreto daremo soluzione più concreta a questo problema.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei proporre un emendamento al primo comma dell'articolo 8 proprio perchè le ragioni addotte dall'una e dall'altra parte sono ugualmente valide. Può darsi che la formulazione che io vengo a proporre riesca a conciliare le diverse esigenze; pertanto sostituirei le prime parole del primo comma con queste altre: « Ai fini della rieducazione, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro ».

M A R I S . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento testè proposto dal Governo.

(È approvato).

M A R I S . Avrei da proporre un altro emendamento sempre all'articolo 8, sostitutivo dell'avverbio « possibilmente » al terzo comma.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'osservazione del senatore Maris è giusta; il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Maris al terzo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 46: ne do lettura:

Art. 46.

(Modalità del lavoro)

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

Gli imputati sono ammessi al lavoro con le modalità previste dall'articolo 43.

Il lavoro è remunerato.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio come apprendisti. Il tirocinio, trascorsi due mesi dall'inizio, è remunerato.

L'Amministrazione prende tutte le iniziative utili ad assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro, organizzandolo sia nello interno degli istituti sia all'aperto.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'aperto, i detenuti e gli internati, singolarmente o in gruppi, possono essere scortati all'esterno degli istituti per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, possono essere avviati al lavoro senza scorta. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

I detenuti e gli internati, forniti di particolare cultura o perizia in un'arte, possono essere ammessi ad esercitare attività intellettuali o artistiche durante la detenzione, ma l'Amministrazione ha facoltà di disciplinare la destinazione dei prodotti di tali attività.

C O P P O L A , *relatore f.f.* Una prima osservazione scaturisce proprio dalle ultime parole dell'ultimo comma: «...l'Amministrazione ha facoltà di disciplinare la destinazione dei prodotti di tali attività». Abbiamo dei casi anche recenti in cui vengono prodotte delle vere e proprie opere d'arte, e questa facoltà di destinazione dei prodotti deve necessariamente far parte del patrimonio del detenuto. Comprendo che devono esserci garanzie per quanto attiene eventualmente diritti di terzi (c'è un problema anche di debiti nei confronti sia dello Stato, per cui vi sono i famosi privilegi, sia delle parti civili), ma che l'Amministrazione degli istituti sia arbitra della destinazione dei prodotti, a me pare che non sia nè opportuno, nè giusto nè legittimo.

In ordine poi alla questione del tirocinio, ritengo che bisogna rifarsi un po' alle norme sull'apprendistato previste dalle nostre leggi sul lavoro. A parte la parentesi iniziale, nella quale è previsto che non debba aversi remunerazione per un periodo di due mesi, sono dell'avviso che l'apprendistato comporti senza dubbio delle remunerazioni inferiori: ma che addirittura ci sia l'esclusione assoluta della remunerazione, lo ritengo eccessivo. In questa sede, inoltre, dobbiamo affrontare il problema posto dal senatore Fenoaltea in ordine al riferimento circa la misura della remunerazione di cui all'articolo 48.

F E N O A L T E A . Nutro qualche preoccupazione sul secondo comma dell'articolo 46, circa le finalità terapeutiche del lavoro. La cosiddetta attività terapeutica, se applicata bene, dà buoni frutti ma, purtroppo, in molti luoghi serve semplicemente per sbarazzarsi delle spese generali, del personale generico, per affidare i lavori grossi agli stessi ammalati. Ciò accade in molti ospedali psichiatrici dove gli infermieri e gli inservienti vengono licenziati ed a coloro che non sono agitati o pericolosi vengono affidati lavori che normalmente sono eseguiti da personale retribuito, con effetti assolutamente negativi; oltre tutto ciò costituisce un grave abuso.

Non so se tali cose potrebbero succedere — nella peggiore delle ipotesi — anche in un ospedale psichiatrico giudiziario e, di conseguenza, se non sia il caso di studiare una clausola di salvaguardia da aggiungere al comma stesso.

T R O P E A N O . Per quanto riguarda l'apprendistato, ovvero il quinto comma: « I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio come apprendisti. Il tirocinio, trascorsi due mesi dall'inizio, è remunerato », io proporrei di sopprimere l'ultima proposizione.

Circa il successivo sesto comma, non so fino a che punto sia opportuno mantenere quella formulazione o, invece, asserire che il lavoro può svolgersi sia all'interno dell'istituto che all'aperto, in quanto le misure che l'Amministrazione deve adottare, per assicurare concretamente il lavoro, discendono già dalle norme di carattere generale. Basta perciò dire che il lavoro può svolgersi sia all'interno dell'istituto che all'aperto; tutto il resto, che riguarda la parte organizzativa del lavoro, è pacificamente sancito dall'obbligo di assicurare il lavoro stesso.

M O N T I N I . Ma anche il lavoro all'aperto o all'interno è pacifico.

T R O P E A N O . Quando noi affermiamo il diritto-dovere dell'internato di lavorare, l'obbligo discende da questa affermazione. Ed allora tutte le iniziative che devono essere adottate, non è necessario specificarle in questo modo. Qui si tratta, invece, di stabilire semplicemente che il lavoro può essere svolto anche al di fuori degli istituti; allora potremmo trovare una dizione meno complessa.

Un'altra osservazione: nell'ultima parte del settimo comma è detto: « Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato ».

Propongo di sostituire le parole « controllo della direzione dell'istituto » con le altre: « controllo del servizio sociale »; e

ciò in coerenza a quanto abbiamo asserito fino ad oggi nei nostri interventi.

C O P P O L A , relatore f.f. Sono del parere che la dizione prevista dal testo sia più ampia e più generica nel senso che non fissa chi materialmente deve esercitare il controllo.

Innanzitutto la norma è ritenuta da tutti noi utile, in quanto non c'è il trasferimento del soggetto in una particolare situazione giuridica che possa consentire all'azienda privata uno sfruttamento o un'utilizzazione diversa; di conseguenza è opportuno che il controllo sia fatto dall'amministrazione carceraria. Le modalità del controllo stesso non debbono essere determinate da noi perchè potrebbe darsi che ci sia l'esigenza materiale dell'impiego del secondino e, d'altro canto, come vogliamo costringere un educatore a stare impegnato per otto ore a svolgere un lavoro che non rientra nelle sue funzioni?

Sono dell'avviso che quest'opera di controllo si addica più all'agente di custodia.

T R O P E A N O . Non possiamo prospettarci la necessità dell'agente di custodia che possa seguire tutti i lavoratori!

C O P P O L A , relatore f.f. Tutti no: seguirà venti detenuti...

P R E S I D E N T E . L'articolo dice qualcosa di diverso: « ...l'esecuzione del lavoro ».

L U G N A N O . Per accertare l'esecuzione del lavoro non occorre che qualcuno stazioni permanentemente su un fondo; non è che l'incaricato alla sorveglianza debba stare impegnato per otto ore al fine di accertare se vi sia un intenso sfruttamento, altrimenti diventerebbe un lavoro forzato.

Quando il collega Tropeano afferma che il controllo deve essere riservato al servizio sociale, non intende dire che debba essere distaccato sul luogo del lavoro un incaricato del servizio sociale per otto ore; parla di una responsabilità del servizio sociale.

M A R I S . Sul primo, sul secondo e sul terzo comma non ho considerazioni da fare. Propongo invece che venga soppresso il quarto comma: « Il lavoro è remunerato », perchè all'articolo 8, al secondo comma, abbiamo detto: « Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo, è rivolto alla produzione di beni o servizi, è remunerato... ».

Lo abbiamo già detto, cioè, là dove abbiamo posto dei diritti e dei doveri nel rapporto fra amministrazione ed internato e condannato. Nell'articolo 46, invece, parliamo delle modalità del lavoro.

Per quanto concerne il quinto comma, sono d'accordo con il senatore Tropeano: il lavoro, sia pure in fase di apprendistato, non può essere remunerato dopo due mesi dal suo inizio. A chi va questa franchigia? Non so fino a che punto possa essere, d'altro canto, accolta la sua proposta di fare un riferimento esplicito alle norme sull'apprendistato; se questo non fosse possibile, si potrebbe stabilire soltanto che il tirocinio è remunerato, sopprimendo l'inciso « trascorsi due mesi dall'inizio ».

Circa il sesto comma, dato che siamo sempre in sede di modalità del lavoro, propongo di sopprimerlo in quanto lo ritengo inutile.

M O N T I N I . Credo che la norma sia intesa soprattutto a sollevare l'amministrazione da quei problemi di ordine economico, contabile, eccetera, che sono collegati alle iniziative che l'Amministrazione stessa deve prendere.

M A R I S . I colleghi certamente sanno che intorno al modo in cui l'amministrazione deve fornire il lavoro agli internati e ai condannati sottoposti alle misure di sicurezza si sono scritti volumi, si sono tenuti convegni, si sono scontrate opposte tesi. Oggi questa tematica si arricchisce di una fantasiosa strutturazione; si dà — per esempio — in appalto il lavoro carcerario alle industrie private di vario tipo. È inutile addentrarci nella questione. Vi sono state, in proposito, anche circolari ministeriali, rapporti non limpidi (non per quanto riguarda i funzionari, ma nella sostanza) tra l'amministrazione carceraria e ditte private

perchè veniva percepito ufficialmente dalla amministrazione il 50 per cento della remunerazione del lavoro e sul 50 per cento destinato al condannato venivano operate detrazioni che il codice penale e il regolamento carcerario prevedevano. Si trattava quindi di un vero e proprio appalto di manodopera.

Se noi qui diciamo: « L'Amministrazione prende tutte le iniziative utili... », o diciamo cosa inutile, in quanto il lavoro deve essere assicurato ai sensi dell'articolo 8, o diciamo cosa equivoca, nel senso che affermiamo che l'Amministrazione può prendere tutte le iniziative, nessuna esclusa, anche quella appunto di appaltare manodopera.

Qui siamo in sede di modalità di lavoro. Pertanto dobbiamo dire soltanto che l'amministrazione può organizzare il lavoro all'interno dell'istituto o all'esterno. Come procurerà questo lavoro l'abbiamo già detto. Ecco perchè a me pare che si debba o sopprimere il sesto comma o modificarlo nel modo seguente: « Il lavoro è organizzato sia all'interno degli istituti sia all'aperto ».

Passiamo al settimo comma. Esso è formato da tre periodi. L'ultimo, che si riferisce all'esecuzione del lavoro sotto il controllo della direzione dell'istituto, non credo che possa essere confuso con gli altri due: deve essere enucleato e formare un comma a sè. Vedremo poi come. Quanto ai primi due periodi essi sono tra di loro in contrasto. Nel primo si dice: « Nel caso di assegnazione al lavoro all'aperto, i detenuti e gli internati, singolarmente o in gruppi, possono essere scortati all'esterno degli istituti per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private ». È implicito con ciò che i detenuti e gli internati possono essere inviati al lavoro all'aperto liberi da scorta e da controlli. Nel secondo periodo si legge: « I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, possono essere avviati al lavoro senza scorta ». E ciò implica che tutti coloro che non si trovano in questa condizione debbano essere avviati al lavoro all'aperto sempre con scorta.

MONTINI. Forse chi ha redatto l'articolo vuole prevedere la possibilità non l'obbligatorietà.

MARIS. È inutile fare i difensori d'ufficio violando le norme della logica. Non conosciamo le intenzioni di chi ha redatto l'articolo. Sappiamo soltanto che, leggendo il dettato di queste due norme, vi rileviamo un contrasto giuridico. Qui si tratta di scegliere una formula logica e opportuna. Ed allora: o accettiamo il primo periodo — e sta bene — e, di conseguenza, sopprimiamo il secondo; oppure accettiamo il secondo periodo e allora dobbiamo sopprimere il primo.

Il terzo periodo del settimo comma, nella eventuale formulazione proposta dal senatore Tropeano, deve poi essere posto come ultimo comma; non può essere confuso con quello che riguarda la scorta sul lavoro, per un'altra evidente ragione giuridica.

Per quanto riguarda l'attuale ultimo comma, sono d'accordo per la sua soppressione proposta anche dal relatore. Però chiedo che sia soppressa anche qualche altra norma: prima di tutto, là dove si parla di detenuti e internati forniti di particolare cultura, l'espressione « durante la detenzione ». È infatti evidente che l'autorizzazione a esercitare attività artistica e culturale non può che venir data durante e non dopo la detenzione.

Inoltre, sopprimerei anche le parole « forniti di particolare cultura e perizia in una arte ». Chi può infatti giudicare questa competenza particolare nel campo culturale e questa particolare perizia nel campo dell'arte? Evidentemente non il magistrato e neppure l'assistente sociale. Propongo quindi la soppressione di questa espressione.

PICCOLO. Rifacendomi a quanto sostenuto dal senatore Fenoaltea a proposito del lavoro nei manicomi giudiziari, non credo si possa parlare di sfruttamento del personale perchè per ogni istituto esiste una pianta organica che va rispettata non facoltativamente, ma obbligatoriamente. Anzi, devo dire che la legge stabilisce che alla cura di questi ammalati sia adibito un per-

sonale particolarmente addestrato e quantitativamente sufficiente.

FENOALTEA. Purtroppo non ci sono.

PICCOLO. Si tratterà di una carenza contingente, ma questa non è una buona ragione per codificare un sospetto superato da una realtà di ordine formale. Cioè, non possiamo affermare che degli ammalati vengano utilizzati e sfruttati per risparmiare del personale.

Sono invece d'accordo col senatore Maris a proposito del penultimo e dell'ultimo comma. Occorre infatti anche dal punto di vista letterale rendere le norme più esplicite per evitare equivoci che potrebbero nuocere anzichè essere di vantaggio agli stessi detenuti.

FENOALTEA. È giusto quanto ha fatto osservare il senatore Piccolo sulle disposizioni di legge a proposito del personale dei manicomi giudiziari, ma è altrettanto vero che, purtroppo, tali disposizioni non sono rispettate quasi da nessuna parte. Ciò che mi preoccupa è che, all'atto pratico, in un ospedale psichiatrico giudiziario manchi, per esempio, il personale addetto alla pulizia dei pavimenti e che, di conseguenza, a tale mansione finiscano per essere adibiti gli ammalati. Vorrei cioè evitare che si verificasse nelle case di cura quello che accade in altri settori.

PICCOLO. Gli ammalati sono talvolta utilizzati nell'esecuzione di lavori di vario genere, ma sempre e solamente a scopo terapeutico, non per sostituire il personale previsto dalla pianta organica e di fatto mancante. Per esempio, annessa all'ospedale psichiatrico di Napoli c'è un'azienda agricola e vi lavorano degli ammalati. Se da un'altra parte c'è una falegnameria, ecco che gli ammalati possono essere adibiti a lavori di falegnameria.

LUGNANO. C'è modo e modo di far eseguire dei lavori a scopo terapeutico. A volte passano per fini terapeutici anche le somministrazioni di schiaffi. Sarei dell'av-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

63ª SEDUTA (15 dicembre 1970)

viso di precisare che gli ammalati possano essere adibiti a lavori esclusivamente a scopo terapeutico.

MONTINI. Desidero rispondere al senatore Maris precisandogli che non faccio il difensore d'ufficio di nessuno, ma che mi limito a delle considerazioni d'ordine giuridico che, a volte, possono avere consistenza, tanto è vero che da una di esse il rappresentante del Governo ha tratto materia per un emendamento.

E faccio un'altra considerazione d'ordine giuridico e non un atto di difesa d'ufficio affermando che, in effetti, la dizione cui si riferiva il senatore Maris si presta ad una equivoca interpretazione, per cui occorre arrivare a una sua differente formulazione. Comunque faccio rilevare allo stesso senatore Maris che probabilmente l'interpretazione che egli ha dato della norma è suscettibile di una diversa impostazione. Secondo me, infatti, essa riproduce semplicemente in modo non preciso il pensiero di chi l'ha redatta, il quale sicuramente si riferiva non alla possibilità della scorta, bensì alla possibilità di andare a lavorare all'aperto.

TROPEANO. Mi pare che la tesi del senatore Montini sia contraddetta dalla norma che precede quella in discussione e che prevede il lavoro all'aperto anche per gli adulti. Perciò condivido le osservazioni del collega Maris.

MONTINI. Anch'io sono del parere che, comunque, la dizione vada modificata.

PETRONE. Apparentemente la norma del lavoro remunerato sarebbe pleonastica dato che è prevista anche all'articolo 8. Tuttavia sono dell'avviso che essa debba essere mantenuta, perchè all'articolo 8 si parla del condannato e dell'internato, mentre qui si parla dell'imputato.

TROPEANO. È giusto.

MONTINI. Ci vorrebbe una normativa riferita esclusivamente agli imputati.

TROPEANO. Allora è meglio lasciare tutto come sta.

PETRONE. Il senatore Maris ha proposto la soppressione delle parole « durante la detenzione », laddove si parla di esercizio di attività culturali e artistiche. Io temo che questa espressione possa significare il periodo di tempo che viene trascorso in carcere o addirittura qualcosa di ancora più ristretto cioè il periodo trascorso in cella.

Qui siamo nel campo delle attività culturali. Antonio Gramsci non fu mandato a svolgere attività culturali nel 1934; però, mentre leggeva, di nascosto prendeva i suoi appunti.

Ora, io vorrei sapere questo: il detenuto durante le ore che trascorre nella cella può svolgere attività culturali, cioè può leggere, scrivere, meditare? Non vorrei che, sopprimendo l'espressione « durante la detenzione », finiamo con l'impedirgli tutto questo. Perciò propongo di rendere esplicita nell'articolo questa possibilità.

MARIS. Durante le ore che trascorre in cella, il detenuto non è che possa essere ammesso a leggere, a scrivere, eccetera, ma deve essere ammesso.

FILETTI. Se vuole. Ma se non vuole?

PRESIDENTE. Io credo che questo sia un problema che in realtà non esiste.

MARIS. Il tempo trascorso in cella è per il detenuto tempo libero.

PICCOLO. Quando si parla della detenzione in cella, è previsto qualcosa a questo proposito, oppure no?

MARIS. Capisco l'osservazione, ma a mio avviso qui ci si riferisce soltanto alle modalità del lavoro, per cui un detenuto fornito di particolari attitudini, invece di essere mandato a lavorare in falegnameria per esempio, può scrivere. Ma secondo me quelle ore che non sono destinate al lavoro

e che si trascorrono in cella possono, da qualsiasi detenuto, essere dedicate alla lettura.

P R E S I D E N T E . Ecco la spiegazione dell'espressione « particolarmente forniti », altrimenti chiunque potrebbe dire di voler scrivere per non lavorare.

T R O P E A N O . Signor Presidente, è ammesso anche oggi che il detenuto possa leggere o scrivere libri, ferme le limitazioni esistenti in materia.

L U G N A N O . Un detenuto, per evitare il lavoro, potrebbe andare dal direttore e dire che si sente trascinato da una vocazione irresistibile di scrivere; ma siccome il lavoro per i detenuti è stato creato per quelle esigenze terapeutiche, di recupero, eccetera, che sappiamo, allora cerchiamo di formulare meglio questo comma.

M A R I S . Guardi che il lavoro è obbligatorio soltanto per i condannati alla colonia agricola o alla casa di lavoro; per gli altri non può essere obbligatorio. Non si può obbligare un detenuto a lavorare.

L U G N A N O . Noi eravamo partiti dal presupposto di rendere obbligatorio il lavoro per tutti i detenuti.

B A R D I . Non possiamo d'altra parte costituire la figura del vigilante del lavoro dei detenuti.

L U G N A N O . Però è anche vero che dobbiamo preoccuparci di evitare che ci sia qualcuno che dica: « Io sono un uomo destinato a grandi cose » e poi non fa niente.

B A R D I . Ma non siamo ai lavori forzati.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei proporre una soluzione che probabilmente riuscirà a conciliare anche in questo caso le due esigenze. Cioè, propongo di mettere l'ultimo comma in coda al primo comma dell'articolo, facendone un comma unico.

A proposito del primo comma, debbo esprimere anch'io le mie perplessità circa la obbligatorietà del lavoro.

M A R I S . Vorrei far osservare che nell'affermazione dell'obbligatorietà del lavoro per i condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro è implicito il concetto che il lavoro non è obbligatorio per gli altri condannati.

P E T R O N E . Io vorrei esprimere questo concetto, senza formulare emendamenti: non so se la prima parte del primo comma possa essere interpretata in maniera estensiva. Ma temo che ciò possa avvenire, perchè è detto: « Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro ». C'è quella « e » che mi fa dubitare. I « condannati » sono i condannati in genere o soltanto i condannati alla colonia agricola o alla casa di lavoro?

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È detto espressamente: a coloro che sono condannati e sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

Io propongo che la seguente parte dell'ultimo comma: « I detenuti e gli internati, forniti di particolare cultura o perizia in un'arte, possono essere ammessi ad esercitare attività intellettuali o artistiche » sia messa in coda al primo comma. È ovvio però che bisogna risolvere ancora la questione dell'obbligatorietà o meno del lavoro del condannato.

M A R I S . Se si accetta il principio dell'obbligatorietà del lavoro, si altera necessariamente l'impostazione secondo cui il lavoro non deve avere carattere afflittivo. E fuor di dubbio, infatti, che se non v'è una partecipazione volontaria, una libera richiesta individuale, il lavoro diventa persecutorio e si trasforma in afflizione.

L U G N A N O . Mi sembra chiaro che il detenuto debba dare prove concrete, positive, evidenti di essersi avviato sulla strada del recupero. Mi domando, però, cosa suc-

cede se lo stesso si rifiuta poi di svolgere uno dei lavori che gli vengono affidati.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In quel momento sarà considerato irrecuperabile. In ogni caso, torno a ribadire anch'io che il lavoro non può trasformarsi in una pena aggiuntiva.

F E N O A L T E A . Se il lavoro non è obbligatorio, che senso ha dire che il detenuto fornito di particolare perizia nell'arte può essere ammesso ad esercitare attività artistica?

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Significa che deve essere messo in condizioni di svolgere l'attività; quindi, che gli devono essere messi a disposizione gli strumenti di cui necessita.

M A R I S . Giunti a questo punto, ritengo che la soluzione migliore sia quella di sopprimere il primo comma dell'articolo e passare direttamente alle modalità del lavoro.

F I L E T T I . Un'altra soluzione potrebbe essere quella di sopprimere le parole « per i condannati », in modo che il primo comma potrebbe essere così formulato: « Il lavoro è obbligatorio per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro ».

P I C C O L O . Pur rendendomi conto che il fine del lavoro è quello di riabilitare il condannato, sembra anche a me che la norma non possa trovare pratica attuazione. Pensiamo infatti all'ipotesi che il condannato si rifiuti, per una qualsiasi ragione, di lavorare: è evidente che non lo si potrà costringere con un qualsiasi mezzo di coartazione.

T R O P E A N O . La soluzione migliore è di sopprimere il primo comma dell'articolo.

M O N T I N I . Convengo anch'io che non si possa obbligare il condannato a lavorare, ma invito i colleghi ad un momento di riflessione. Nutro infatti la preoccupazione che la soppressione pura e semplice del primo comma possa risultare in contrasto con le norme vigenti, le quali fanno obbligo di lavoro ai sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per la precisione, non fanno obbligo di lavorare, ma di essere assegnati al posto di lavoro.

T E D E S C O . A me sembra che la soppressione del primo comma venga incontro alla preoccupazione espressa dal senatore Montini. Così facendo, infatti, resta stabilito che il tipo di pena da applicare è quello previsto dalle norme penali, mentre le modalità di esecuzione rimangono stabilite dall'articolo in esame. Il mantenimento del primo comma, invece, finirebbe inevitabilmente per creare equivoci anche nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza per i quali il lavoro è obbligatorio.

Quindi non credo che, abolendo il primo comma, si creino equivoci.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Io comprendo che il problema emerso in questo momento e che forse non avevamo sufficientemente approfondito è molto complesso. Praticamente tutta l'organizzazione dell'ordinamento penitenziario, che stiamo esaminando è finalizzata verso certi obiettivi, partendo dal concetto costituzionale che la pena ha finalità emendativa; e vorrei dire che anche tutta l'organizzazione disciplinare interna tende essenzialmente all'esame della condotta dell'internato o del condannato, così come essa si estrinseca.

Certamente quando parliamo di condotta non ci riferiamo al condannato che ascolta la messa o a quello che è molto zelante nel salutare il direttore, ma configuriamo un giudizio complessivo. E nella condotta intesa come giudizio complessivo è evidente che il lavoro, come volontà di rieducarsi, di

emendarsi, di esprimere attitudine al reinserimento nella società, è un argomento fondamentale.

Pertanto, io vorrei dire che l'abolizione della espressione relativa all'obbligatorietà del lavoro frustrerebbe molti principi su cui abbiamo organizzato l'ordinamento penitenziario. Mi rendo conto che sancire il principio della obbligatorietà è una cosa piuttosto grave, che potrebbe ledere anche dei diritti individuali; abbiamo però tutti considerato, nell'affermazione di questi diritti, che la posizione del condannato è tale per cui non si possono sottrarre diritti primari. Questo concetto, ripeto, lo abbiamo ribadito tutti, ma abbiamo anche ritenuto che il lavoro sia la forma più precisa di estrinsecazione di volontà.

Abbiamo anche fatto delle affermazioni di principio che apparentemente sono in contraddizione con la ricordata enunciazione anch'essa di principio; perchè quando abbiamo detto che il lavoro non può avere carattere affittivo abbiamo inteso affermare il concetto che non si può imporre a qualcuno, come ulteriore sanzione, oltre alla detenzione, qualcosa di più e di diverso. Infatti abbiamo precisato che nell'avviamento al lavoro bisogna tenere necessariamente conto dei desideri e delle attitudini del singolo condannato.

Vi sono riflessi di altra natura. Anche il lavoro, cioè, sarebbe uno di quei mezzi ai quali si riferisce felicemente il senatore Fenoaltea, quando dice che le carceri non debbono essere scuola a delinquere. Il lavoro, infatti, come è stato certamente riconosciuto da tutti, serve anche per occupare il tempo, per evitare che l'ozio possa essere padre di altri vizi. Ma vi è un altro riflesso che marginalmente c'interessa: il problema della remunerazione.

La remunerazione serve certamente in primo luogo al condannato; ma come vedremo nelle norme successive, vi è una serie di disposizioni che fanno perno sulla mercede per alcune esigenze che abbiamo anche riconosciuto valide. Oltre l'esigenza del risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, oltre quella della destinazione di una parte alla cassa del fondo per la solidarietà nei

confronti delle vittime del reato, esistono anche esigenze che scaturiscono da un interesse dello Stato e da interessi della giustizia intesa in senso lato, vale a dire per le spese di procedimento, per gli avvocati e così via.

Vorrei dire che questa esigenza del lavoro e conseguentemente, anche se marginalmente, quella della retribuzione portano ad una costruzione particolare per cui, se non sanciamo in maniera adeguata il principio della obbligatorietà, salta tutto.

Pertanto, io vorrei pregare i componenti della Commissione di tener conto di queste osservazioni e di considerare l'aspetto della obbligatorietà intesa proprio come uno dei mezzi principali ai fini della rieducazione del condannato.

P I C C O L O . Fermo restando che la obbligatorietà del lavoro contrasta certamente con l'enunciazione che abbiamo fatto prima, cioè che il lavoro non deve avere carattere affittivo, si potrebbe tutto al più enunciare il concetto della obbligatorietà e farne poi discendere qualche conseguenza.

In sostanza, quali ripercussioni può avere il fatto che il condannato o il sottoposto a misure di sicurezza si rifiuti di lavorare? Dovremmo precisare che il rifiuto incide sulla formulazione del giudizio in ordine alla personalità.

P E T R O N E . È in *re ipsa!*

C O P P O L A , *f.f. relatore.* Lei vuole escludere, praticamente, che vi sia qualche sanzione di carattere, vorrei dire, personale-coattivo per coloro che si rifiutano di lavorare; però ammette l'enunciazione di principio che il lavoro è obbligatorio e che il rifiuto a questo obbligo comporta soltanto un giudizio sulla condotta e non un altro.

P I C C O L O . Se è vero che il lavoro è uno strumento necessario per il completamento della personalità dell'uomo, è chiaro che, quando il detenuto, che ha il dovere di contribuire alla vita sociale, si rifiuta di lavorare e diventa un parassita della società, il consiglio di disciplina e il direttore del pe-

nitenziario si formeranno un giudizio negativo sulla sua personalità e sulla sua condotta.

M A R I S . Il problema è molto importante e tale che non passa neanche attraverso schieramenti politici. Ognuno di noi è portatore di sue preoccupazioni personali.

Io, che personalmente sarei favorevolissimo a vedere nella Costituzione italiana una norma nei confronti di tutti i cittadini come quella che il collega proponeva, cioè che il lavoro destinato a produrre beni e servizi è un dovere e un obbligo sociale per tutti, sono però contrario (perchè questa norma nella Costituzione non c'è), ad introdurre una cosa del genere nell'ordinamento carcerario per ragioni sistematiche, perchè già il giudice stabilisce la pena della reclusione, e noi non possiamo mutarla aggiungendovi il lavoro; è il giudice che commina la reclusione e la casa di lavoro quando alla limitazione della libertà personale vuole aggiungere anche una pena ulteriore, che consiste nel lavoro coatto. Quindi propongo di riflettere un attimo, perchè è chiaro che non c'è tra noi contrapposizione in merito, c'è solo una preoccupazione, un tormento. Io ritengo che il lavoro per essere rieducativo deve essere un fatto di responsabilità, di scelta, di ricerca autonoma e che nel momento in cui noi lo rendiamo obbligatorio, mortifichiamo la facoltà del condannato. Pertanto è necessario un momento di riflessione.

B A R D I . Sarei del parere, salvo quella più approfondita riflessione cui ci invita il senatore Maris, di eliminare addirittura la dizione « lavoro obbligatorio »; vorrei far notare, infatti, che nella legislazione vigente, il fatto che il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza sia assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, non significa, in linea di principio, che egli sia obbligato al lavoro. Almeno il Codice, allo stato attuale, non lo prevede. Quindi il principio che si deve mantenere non è quello del lavoro obbligatorio — che è un principio che non può essere accolto perchè, come giustamente ha detto il collega Maris, il lavoro è una scelta di responsabilità di

ognuno — ma quello di assicurare il lavoro a ciascuno, secondo le proprie capacità: il principio d'ordine generale che esiste nella vita sociale, deve esistere anche nella vita di questi detenuti; cioè a queste persone che sono state condannate, a queste persone che sono state sottoposte a misura di sicurezza a coloro infine che si trovano in tali condizioni, bisogna assicurare la possibilità di questa scelta responsabile. Affermare un principio assoluto in base al quale il lavoro è « obbligatorio », significa voler fare qualcosa di forzato che la nostra coscienza di uomini liberi si rifiuta di accogliere. Al limite, non possiamo impedire a un condannato di dire: io sono un libero pensatore, io sono un filosofo, quindi non voglio lavorare.

P R E S I D E N T E . Non vorrei che si cadesse, però, in un altro errore: non possiamo equiparare il lavoro del detenuto con quello dell'uomo libero. Non c'è dubbio che in quest'opera affannosa di ricerca che noi facciamo per migliorare, per rieducare il detenuto ci sia il lavoro nelle sue varie gamme, previste dal disegno di legge in discussione; ma questo tipo di lavoro non può essere equiparabile a quello dell'uomo libero: il problema esiste, ma a mio giudizio è su un altro piano.

P I C C O L O . Desidero che resti a verbale questo mio concetto che spero possa essere oggetto di meditazione da parte di tutti: per i condannati e per i sottoposti a misure di sicurezza, il lavoro è un dovere e rientra nei doveri sociali.

M A R I S . La proposta è suggestiva, indubbiamente; però pregherei il collega Piccolo di completarla: il lavoro è un dovere e un diritto.

P I C C O L O . Ma nei confronti del corpo sociale è un inadempimento!

F I L E T T I . Ma questo lo abbiamo già detto al primo comma dell'articolo 8!

M O N T I N I . Il problema è veramente importante, per cui insisto nella richiesta di sospendere la discussione.

M A R I S . Io non dico di sospendere i lavori, dico di lasciare un momento accantonata questa norma.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. D'accordo col senatore Petrone abbiamo stabilito che la dizione « il lavoro è remunerato » resta perchè c'è il riferimento anche agli imputati; abbiamo ritenuto opportuno anche il riferimento alla norma sull'apprendistato per quanto attiene i periodi di tirocinio, eliminando la franchigia dei due mesi; però c'è anche un'esigenza di formulazione. C'è poi un comma che si riferisce alla facoltà data all'Amministrazione, intesa anche come Ministero, di prendere tutte le iniziative utili per assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro, organizzandolo sia all'interno degli istituti, sia all'aperto. Questa dizione la si voleva limitare soltanto inserendo questa novità dell'organizzazione del lavoro sia all'interno che all'esterno. Io sarei d'accordo nel mantenere questa dizione più generale, perchè questa attiene al potere discrezionale che investe tutta l'Amministrazione.

Sono perciò dell'avviso che sarebbe opportuno mantenere la presente dizione più generale, perchè essa attiene a poteri discrezionali che investono tutta l'Amministrazione incominciando dal Ministero; oserei dire che, teoricamente, ne sarebbe coinvolto anche il giudice di sorveglianza.

Desidererei, inoltre, un chiarimento dal senatore Maris per quanto attiene all'apparente contraddizione che investirebbe il comma successivo. Esso, infatti, recita: « Nel caso di assegnazione al lavoro all'aperto, i detenuti e gli internati, singolarmente o in gruppi, possono essere scortati all'esterno degli istituti per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, possono essere avviati al lavoro senza scorta ».

Ovvero, mentre nella prima parte è detto: « possono essere scortati », nella seconda si legge: « possono essere avviati ». Sono del parere che non siano fattispecie analoghe e che non si crei contraddizione tra le due ca-

tegorie, ma che per i minori sia previsto — se così mi posso esprimere — un trattamento di ulteriore favore. Conseguentemente, oltre a non ravvisare alcuna contraddizione, devo rilevare che nella seconda parte esiste una previsione diversa da quella stabilita dalla prima parte del comma, quanto mai opportuna.

L U G N A N O . Ma come va interpretato quel « possono essere scortati all'esterno »? Intende dire che devono essere sempre scortati?

P E T R O N E . A mio avviso, una volta affermato che i minori degli anni 21 possono essere avviati senza scorta al lavoro esterno, significa che in tutti gli altri casi, per il lavoro esterno c'è bisogno della scorta. Non può esserci una diversa interpretazione.

La norma principale è che tutti coloro che sono avviati al lavoro esterno sono scortati; solamente coloro che non hanno compiuto ancora i 21 anni possono essere avviati senza scorta.

Di conseguenza, che senso ha più affermare che i maggiorenni possono essere scortati?

T R O P E A N O . Sono del parere che la contraddizione esista e, direi, che consista in una inversione addirittura della dizione: quella cioè attribuita ai minori doveva essere riferita agli adulti e viceversa, in quanto si dovrebbe ritenere, di norma, che coloro che hanno commesso il reato prima degli anni 18, dovrebbero essere mandati senza scorta ed eccezionalmente scortati; mentre per gli adulti dovrebbe essere valido il discorso inverso.

C O P P O L A , *relatore f.f.* Comunque esiste soltanto un problema interpretativo e, a tal proposito, vorrei pregare il rappresentante del Governo di fornirci un chiarimento.

B A R D I . Ritengo che la presente disposizione vada inquadrata in quello che è il cocetto generale di miglior trattamento ai minori. Il minore, ad esempio, che si presenta in dibattimento per la causa, non vie-

ne ammanettato; il minore che si reca a lavorare all'aperto, non viene scortato, proprio perchè lo si vuole responsabilizzare.

T R O P E A N O . Ma secondo quanto stabilito dalla norma, nel caso in questione, sarebbe scortato.

M O N T I N I . Chiedo al rappresentante del Governo che chiarisca, presso gli organi competenti, il principio informatore della norma.

C O P P O L A , *relatore f.f.* Per quanto riguarda l'ultimo periodo del presente comma, pregherei la Commissione di mantenerlo nella sua attuale stesura: « Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato ».

Ciò per una duplice considerazione: in primo luogo perchè abbiamo fatto cenno a quelle esigenze di evitare sfruttamenti quando vi siano rapporti piuttosto diretti, evitando il controllo; secondariamente perchè esistono anche in questo caso ragioni di sicurezza, nel senso che un controllo diretto o indiretto è opportuno.

Una volta risolto questo problema, proporrei di rinviare a domani il resto della discussione.

P R E S I D E N T E . La parte che riguarda l'obbligatorietà del lavoro viene allorà accantonata fino a domani mattina. Per gli altri commi la Commissione è invece d'accordo con quanto ha detto il relatore Coppola?

M A R I S . Sì, però dobbiamo studiare bene la formulazione dell'ultimo comma.

P R E S I D E N T E . Diamo incarico al relatore di redigere un testo.

C O P P O L A , *relatore f.f.* Direi che il relatore si debba esprimere sui testi che saranno proposti.

P R E S I D E N T E . D'accordo, saranno allora il Governo e gli altri membri del-

la Commissione a proporre i nuovi testi.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato a domani mattina.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 17).

P R E S I D E N T E . Nell'attesa che arrivi il relatore, senatore Leone, pregò il senatore Petrone di voler cortesemente riferire in merito ai lavori della Sottocommissione.

P E T R O N E . La Sottocommissione ha affrontato il problema dell'abolizione dell'ergastolo ed è arrivata alla conclusione che la pena dell'ergastolo deve essere abolita.

Si è posto, successivamente, alla Sottocommissione il problema di salvare il principio generale che regola tutto il meccanismo del cumulo delle pene, già previste dal nostro codice; l'abolizione dell'ergastolo non poteva — d'altra parte — trasformarsi in un aggravamento delle altre pene; bisognava, poi, per attenerci al desiderio della Commissione, sostituire la pena dell'ergastolo con una pena superiore ai trent'anni, nei casi di gravissimi reati. La Sottocommissione propone, perciò, la modifica di alcuni articoli del Codice penale, lasciando fermo il principio generale per cui, se nella stessa sentenza per un reato che ha più circostanze favorevoli, la pena massima è ora prevista dalla legge in ventiquattro anni, deve arrivare fino a trent'anni, proprio a causa di quella circostanza.

Per effetto del cumulo di pene per reati diversi, il codice stabilisce che la pena non può superare tale limite. Vi è una sola eccezione, costituita dalla condanna all'ergastolo che viene inflitta ad un soggetto colpevole di due reati per ciascuno dei quali è prevista una pena di ventiquattro anni. In tal caso la Sottocommissione è arrivata alla conclusione che quando per due reati bisogna comminare di fatto la pena detentiva di ventiquattro anni ciascuno, la pena complessiva si trasforma in quarantotto anni. Quindi, in questo caso, la pena dell'ergastolo si trasforma in quarantotto anni di reclusione.

Gli articoli che ho citato sono stati sistemati in maniera tale da includere anche il principio generale per cui si dice, all'articolo 66 che la pena non può eccedere (n. 1): « gli anni trenta, se si tratta della reclusione » (principio generale); poi, (n. 2): « gli anni quaranta quando è espressamente previsto dalla legge ». Quindi il numero 2) attuale diventa numero 3), il numero 3) diventa numero 4).

La Sottocommissione ha stabilito questi principi non per mantenere fermo il vecchio sistema, con l'inclusione, però, del criterio che una pena può arrivare, per casi espressi dalla legge, a quaranta anni di reclusione; si trattava di prevedere questi casi in ordine, soprattutto, all'articolo 576 del Codice penale, che riguarda l'omicidio aggravato; l'attuale Codice penale prevede due categorie di ergastolo; una per i casi più gravi, che sostituisce l'ex pena di morte; l'altra per il reato previsto dall'articolo 576 contro l'ascendente o il discendente, quando concorra taluna delle circostanze indicate nel n. 2), o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso; tutte le ipotesi di aggravamento previste da questo n. 2) dell'articolo 576 sono state mantenute ai fini di applicare, invece della pena dell'ergastolo, una pena alla reclusione da trenta a quaranta anni; la Sottocommissione ha superato il principio della pena rigida di quaranta anni, o di trenta, perchè occorre sempre dare all'elargizione della pena un certo margine.

Si propone poi la pena da trenta a quarant'anni per l'ipotesi contemplata dal numero 5) dell'articolo 576, dove ci si riferisce a taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521. Nel caso dell'articolo 519, vanno considerati i nn. 1) e 2) in cui viene comminata la pena dai trenta ai quarant'anni per la violenza carnale commessa in danno dei minori di 14 anni, seguita da omicidio; nonchè l'omicidio in danno di minore che non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia.

In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 576, cioè n. 3) e n. 4, dove si contempla l'associazione a delinquere, e negli altri casi, previsti dall'articolo 577, con esclusione dell'ultimo comma si propone la pena da ventiquattro a trenta anni.

Fatte queste precisazioni, occorrono poi gli opportuni coordinamenti.

Il senatore Salari ha osservato che, in pratica, possono esserci dei reati commessi d'impeto, in stato d'ira, ed anche il venefico si può considerare tra questi. In questo caso la Sottocommissione propone la pena di ventiquattro anni, considerando l'aggravante della particolare malvagità e crudeltà.

B A R D I . Ma il concetto di crudeltà e di malvagità non mi pare sia proprio questo.

P E T R O N E . Il sottoporre qualcuno a sevizie costituisce crudeltà ed il debilitare fisicamente e moralmente la propria vittima con l'avvelenamento per ucciderla rientra in questo concetto generale.

Per ragioni di chiarezza, si dovrebbe fare una norma transitoria per gli attuali ergastolani che preveda una pena media. Siccome abbiamo soltanto due casi che prevedono una pena che va da trenta a quaranta anni e tutti gli altri prevedono una pena che va dai ventiquattro ai trenta anni, considerato però che chi ha avuto l'ergastolo è stato responsabile di un reato piuttosto grave, la mia proposta è che per i condannati definitivamente all'ergastolo all'atto dell'entrata in vigore delle presenti norme la pena dell'ergastolo si trasformi in una pena di trenta anni di reclusione.

A questo punto, però, sorge un problema di interpretazione; cioè questi trenta anni cosa significano? Si deve scontare una pena di trenta anni dalla data di emanazione della legge o dalla data dell'arresto? Bisogna precisare questo punto perchè potrebbe darsi che una persona che ha già scontato trentacinque anni alla data di emanazione della legge, secondo la prima ipotesi, dovrebbe rimanere in carcere altri trenta anni. Siccome si potrebbe anche arrivare ad un'interpretazione di questo genere, è necessario

precisare che la pena si sconta in complessivi trenta anni.

C O P P O L A . Questa interpretazione mi sembra chiarissima.

P E T R O N E . La mia proposta tende ad evitare errori di interpretazione.

P I C C O L O . È chiaro che uno che ha scontato trenta anni di carcere deve uscire!

P E T R O N E . Dal momento che tutti vogliamo la stessa cosa e che non siamo in disaccordo su questo concetto, è necessario renderlo esplicito per evitare che in sede di interpretazione si possa arrivare a conclusioni diverse.

P I C C O L O . L'omicidio a scopo di rapina, che prevede la pena dell'ergastolo, come viene regolato?

P E T R O N E . Prima c'era l'aggravante dei motivi abietti. Ora questa aggravante non esiste più nel Codice penale; quindi l'omicidio è omicidio, la rapina è rapina e si fa il cumulo delle pene. Se il magistrato ritiene di dover dare ventiquattro anni per ogni reato, allora, attraverso il cumulo delle pene, la condanna si trasforma in quaranta anni.

P I C C O L O . Per l'omicidio a scopo di rapina una volta era prevista addirittura la pena di morte; quindi, a mio avviso, questo dovrebbe essere uno di quei reati per i quali si prevede la pena di quaranta anni.

F I L E T T I . Di tutto questo potremo discutere quando arriveremo alla parte speciale. Adesso dobbiamo stabilire il principio generale: qual è il massimo della pena.

P E T R O N E . All'articolo 66 abbiamo stabilito che il massimo della pena è di trenta anni; poi si dovrebbe inserire il capoverso seguente: nei casi espressamente previsti dalla legge la pena massima è di quaranta anni.

F I L E T T I . E qui dobbiamo fermarci: il resto lo esamineremo quando arriveremo alla parte speciale.

P R E S I D E N T E . Ma è chiaro che nella Sottocommissione si sarà discusso anche di questo perchè il collegamento è evidente; la questione sarà decisa in sede di discussione della parte speciale.

C O P P O L A . Io vorrei soffermarmi sulla questione della norma transitoria che, apparentemente, sembra di scarso rilievo, ma che indubbiamente accentrerà innanzitutto l'attenzione degli interessati e, conseguentemente, anche quella della pubblica opinione. Il criterio salomonico concernente la media tra le pene, costituisce indubbiamente uno sforzo per la ricerca di una soluzione unica equilibrata; però, a mio parere, non lascia sereni e tranquilli. D'altra parte, prospettando l'altra ipotesi, poiché nelle norme proposte dalla Sottocommissione prevediamo un potere discrezionale del giudice che esamina caso per caso, io chiedo: possiamo sottoporre coloro che sono stati condannati all'ergastolo ad una revisione del processo per consentire questa indagine e questi poteri discrezionali al magistrato? Certo, a prima vista è una ipotesi che preoccupa, che spaventa e che crea delle difficoltà; però non bisogna dimenticare che ci possono essere ergastolani, che, per le condizioni in cui si trovano, possono rientrare tra coloro che, in base alle norme che approveremo, potrebbero avere quaranta anni e comunque mai meno di trenta.

P R E S I D E N T E . Il che non può avvenire automaticamente.

C O P P O L A . Ora questo significa, a mio avviso, che il problema della media non è esposto in maniera precisa. Quello che ha riferito il senatore Petrone — mi pare anzi di avere capito che si tratta di una sua proposta svolta anche in sede di Sottocommissione — meriterebbe un aggiustamento. Io non so se le sentenze passate in giudicato attraverso le motivazioni e quei dispositivi consentono...

P E T R O N E . Mi consenta di interromperla per precisarle che c'è una imputazione; ognuno è ritenuto responsabile di un fatto preciso che gli è stato contestato. Su questo non ci può essere dubbio. Tutt'al più si potrebbe arrivare a queste conclusioni; che, a seconda dei casi in cui la condanna sia stata pronunciata in relazione all'una o l'altra fattispecie per le quali prevediamo rispettivamente la pena di trenta anni o di quaranta, si può stabilire un termine diverso. Per tutti gli altri casi ci si riferirà alle motivazioni della sentenza e si applicherà in conseguenza la legge.

C O P P O L A . Ma io preferirei una soluzione del genere piuttosto che quella della media comminata a tutti perchè, altrimenti, anche nei confronti della categoria interessata, cioè degli ergastolani, noi veniamo a creare delle discriminazioni.

P E T R O N E . Allora il criterio della media bisognerebbe applicarlo nell'ambito delle categorie di condannati, perchè per coloro per cui è prevista una pena dai ventiquattro ai trenta anni, applicando la pena di trenta anni, applichiamo il massimo.

T R O P E A N O . A me pare che la questione posta dal senatore Petrone circa l'esigenza di una norma transitoria non sia una questione di scarso rilievo; infatti nel momento in cui approveremo queste nuove norme ed esse entreranno in vigore noi non potremo non tener conto della posizione giuridica di coloro che, in relazione alle pene comminate dalle norme che saranno abrogate, hanno avuto l'ergastolo. Ora però credo che noi non possiamo in questa norma transitoria distinguere e differenziare i diversi soggetti in relazione ai singoli reati per i quali sono stati condannati. Mi pare che questa differenziazione, nel momento in cui noi perveniamo all'abrogazione dell'ergastolo e alla commutazione della pena dell'ergastolo in trenta anni, sarebbe discriminatoria e forse incostituzionale; anzi sarebbe senz'altro incostituzionale perchè nei confronti dei cittadini che, in base a precise norme di legge, avevano comminata la stes-

sa pena noi oggi, con una norma transitoria, opereremo una precisa discriminazione riservando loro trattamenti diversi.

Ora io credo che una soluzione intermedia si possa trovare. Noi partiamo dalla commutazione dell'ergastolo in trenta anni, però è chiaro che nei confronti degli ergastolani, cioè di coloro che sono già stati condannati all'ergastolo, perchè la sentenza è passata in giudicato, saranno quanto meno decorsi cinque, sei, sette anni.

Credo che non ci sia condanna all'ergastolo che sia stata definitiva in meno di sei o sette anni. Tenendo conto di questo elemento obiettivo, potremmo anche stabilire che per coloro i quali si trovano già condannati all'ergastolo in base alle disposizioni di oggi, la commutazione della pena venga fatta, per esempio, in trentaquattro anni. Bisogna trovare una misura intermedia. È chiaro, comunque, che da questa pena deve essere detratto il numero degli anni che il condannato ha già scontato, e questo dobbiamo dirlo esplicitamente perchè, se oggi passassimo alla pura e semplice commutazione dell'ergastolo in una pena di trenta anni, il condannato all'ergastolo dovrebbe scontare trenta anni da oggi. La norma transitoria, pertanto, deve essere integrata nel senso di stabilire in modo specifico e chiaro che da questa pena viene detratta quella già scontata.

M O N T I N I . Resta il problema grosso cui ha accennato il senatore Coppola e cioè che ci sono delle differenziazioni tra ergastolo ed ergastolo, tra ergastolano ed ergastolano.

C A R R A R O . Il nostro sforzo, in ordine alla norma transitoria, deve essere anzitutto quello di tendere a far coincidere la pena da scontare, che prima era l'ergastolo, con la nuova pena che noi irrogiamo al posto dell'ergastolo. L'ipotesi sicura, che è stata fatta, è quella dei quaranta anni: quaranta anni sono obbligatori quando il reo ha avuto due condanne a ventiquattro anni. Ci sono, poi, il problema dei condannabili tra i trenta e i quaranta anni e, infine, l'ipotesi di coloro che sono condannabili dai venti-

quattro ai trenta anni. Queste tre situazioni debbono trovare nella norma transitoria un trattamento differenziato: cioè per gli ergastolani che con la nuova legge dovrebbero essere condannati a quaranta anni, è chiaro che i quaranta anni vanno scontati dal momento dell'arresto (si tratta di formulare la norma in maniera tecnicamente adeguata per non rendere dubbio questo principio). Inoltre, se vogliamo applicare il criterio in maniera automatica, senza far intervenire una rivalutazione di tutte le circostanze, le medie dovrebbero essere fatte nell'interno di ciascun gruppo, cioè i condannabili da trenta a quaranta anni dovrebbero vedere sostituito l'ergastolo con una reclusione a trentacinque anni, i condannabili da ventiquattro a trenta anni con una reclusione a ventotto anni.

C O P P O L A . Chi le fa le ipotesi?

C A R R A R O . Il giudice di esecuzione della pena.

F I L E T T I . Perché proprio il giudice di esecuzione della pena?

C A R R A R O . Perché esamina gli incartamenti e a seconda dei motivi della condanna provvede all'applicazione concreta dei casi previsti dalla norma transitoria.

F I L E T T I . Ma il giudice di esecuzione della pena dispone in ordine alle modalità dell'esecuzione della pena.

S A L A R I . Mi rendo conto che i motivi che hanno ispirato la proposta del collega Carraro sono motivi di proporzione, perchè è evidente che di fronte sia all'opinione pubblica che alla nostra coscienza adesso che stiamo per commutare la pena dell'ergastolo in pena temporanea, sorgono questi problemi. Quando poi stabiliremo due massimi di pena, questi problemi si aggraveranno ancor più, perchè dovremo risolvere il caso dell'ergastolo da commutare nella reclusione a quaranta anni e il caso dell'ergastolo da commutare nella reclusione a trenta

anni. Dobbiamo, pertanto, trovare una soluzione unica per questi due massimi, ma fissando questa misura unica veniamo a ledere il principio della giustizia che è un principio di proporzione, di rapporto, di relazione ai fatti compiuti. Ci troviamo, quindi, in una situazione di grave disagio morale di fronte a questi casi. Ora come è possibile, senatore Carraro, scendere alla casistica di coloro che hanno compiuto dei reati, per i quali, a norma delle nuove disposizioni, sarebbe applicabile il massimo della reclusione a quaranta anni o il massimo della reclusione a trenta anni? Noi ci troviamo di fronte a delle sentenze passate in giudicato: quale autorità oggi potrebbe stabilire il massimo della pena a quaranta anni per alcuni casi e il massimo della pena a trenta anni per altri casi?

C O P P O L A . Il legislatore potrebbe conferire questo compito al giudice di esecuzione della pena.

M O N T I N I . Il senatore Carraro ha detto una cosa diversa.

S A L A R I . Il senatore Carraro ha detto che ci dovrebbe essere una nuova misura della pena.

C A R R A R O . Non è esatto, io ho detto che, per coloro che oggi avrebbero comunque quaranta anni, l'ergastolo va commutato in quaranta anni e non in trenta.

S A L A R I . Ma chi stabilisce che oggi avrebbero avuto quaranta e non trenta anni?

C A R R A R O . Nella futura legislazione il reo che ha avuto due condanne a ventiquattro anni di reclusione, che nella vigente legislazione importano l'ergastolo, viene condannato senza discrezionalità da parte del giudice a quaranta anni di reclusione. L'ex ergastolano non può, in base ad una norma transitoria, vedersi commutato l'ergastolo in una pena minore di quella che avrebbe se i due reati li avesse commessi adesso. Questo è elementare!

F I L E T T I . Ma c'è una valutazione di merito.

S A L A R I . Chi può, oggi, automaticamente, in base alle sentenze esistenti, stabilire pene differenziate per l'ex ergastolano, senza scendere ad un esame di merito?

P R E S I D E N T E . Se i quaranta anni non rappresentassero il massimo della pena il problema non esisterebbe, ma poichè si dice: « fino a quaranta anni » evidentemente interviene un giudizio ed il giudizio non può essere del giudice di esecuzione.

S A L A R I . Bisognerebbe rifare i processi per stabilire quale pena il condannato avrebbe avuto secondo la nuova legislazione! Di fronte a questa situazione non credo che sia possibile accettare le soluzioni cui ha accennato il collega Carraro; dobbiamo — invece — trovare una forma che stabilisca la commutazione dell'ergastolo in una pena unica.

B A R D I . Le due situazioni, quella che deve riguardare i casi futuri e quella che deve invece riguardare i casi preesistenti, sono molto diverse. Certo, in linea teorica sarebbe stato auspicabile che, anche per le condanne future, fosse stabilita la sostituzione alla pena dell'ergastolo con una pena fissa, un po' come è avvenuto quando alla pena di morte è stata sostituita la pena dell'ergastolo. Ma, ammesso che per il futuro si ritenga di adottare questa formulazione, cioè una pena da trenta a quaranta anni, per quanto riguarda i casi preesistenti, che devono essere regolati con una norma transitoria, credo che sia indispensabile stabilire una pena unica che sfugga alla discrezionalità del giudice di esecuzione. Non è possibile, infatti, che il giudice di esecuzione possa stabilire una pena intermedia che va dai trenta ai quaranta anni, perchè dovrebbe scendere in un esame di merito. È vero che comunque questo giudizio si articolerebbe su casi già definiti giuridicamente in base alle aggravanti; però resta l'impossibilità da parte del giudice di stabilire questa pena in concreto. Anche sul piano giuridico questa soluzione non è possibile. Ed allora — ripeto — per i casi preesistenti, la Commissione dovrebbe adot-

tare un criterio unico, stabilire cioè in sostituzione dell'ergastolo, già irrogato con sentenza passata in giudicato, una pena di un numero fisso di anni di reclusione. In sostanza non dovremmo neanche preoccuparci di ipotetiche sperequazioni, che si potessero ravvisare tra questi casi e quelli futuri, perchè, comunque, il cittadino, che oggi viene condannato all'ergastolo, si vede favorito da una ipotesi che vede la sostituzione di quella pena con un'altra per esempio, di trentacinque anni. È una necessità obiettiva quella di fissare in forma unica questa sostituzione per le sentenze già passate in giudicato. Credo, inoltre, che non ci siano dubbi che la pena sostitutiva debba avere decorrenza dal giorno in cui il condannato ha cominciato a scontare questa pena.

Poc'anzi ho fatto una riserva circa il reato di veneficio che, a mio modesto parere, è uno dei reati più turpi e più dolosi. Colui che uccide qualcuno, che è in genere il coniuge o una persona di famiglia, usando questo particolare mezzo, dà evidente dimostrazione di una particolare malvagità d'animo. Ora, escludere il veneficio, che è un reato così grave, dall'ipotesi della condanna dai trenta ai quaranta anni mi pare che non risponda a dei criteri di giustizia. Su questo mi permetto di dissentire.

Il veneficio non può inquadarsi nell'ipotesi dell'omicidio commesso con crudeltà, perchè l'aggravante della crudeltà — com'è noto — presuppone un concetto che non c'entra affatto col veneficio. Si può usare, infatti, il veleno, senza per questo usare una particolare crudeltà, ma piuttosto servendosi di modi particolarmente raffinati e, direi quasi, eleganti. È evidente quindi che chi usa il veleno non per questo può rispondere di solo omicidio aggravato dalla crudeltà.

M O N T I N I . Vorrei chiedere all'onorevole Petrone se nel caso dell'ipotesi di due omicidi colpibili in base all'attuale norma con ventiquattro anni ciascuno di reclusione si può arrivare, come massimo, fino a quaranta anni.

P E T R O N E . In questo caso la pena si trasforma, come massimo, in quaranta anni di reclusione.

Per quanto si riferisce al veneficio, io mi rendo conto che questa ipotesi fa pensare immediatamente ad un dolo molto intenso, ma non dobbiamo dimenticare che il dolo più intenso, con previsione dell'evento e ben calcolato, vale nell'ipotesi della premeditazione. Ora, se si mette il veneficio tra le ipotesi di omicidio aggravato, dal momento che è ritenuto generalmente che anche l'omicidio con premeditazione può essere omicidio d'impeto, vi sarà un giudizio di merito per stabilire se vi è o non vi è premeditazione. Ed è chiaro che il più delle volte il veneficio sarà ritenuto omicidio premeditato, che rientra tra quelle ipotesi, per così dire, *ex-ergastolo*, meno gravi che vengono punite con la pena da ventiquattro a trenta anni.

Ora, ripeto, in ogni caso, anche se si tratta di un omicidio d'impeto, irrogare una pena da ventiquattro a trenta anni sol perchè si è usato il veleno anzichè il fucile mi sembra un po' esagerato. Se uno usa un coltellaccio da cucina e infligge numerose coltellate ad un altro, la pena è inferiore a trenta anni, salvo il dolo, ma anche il veneficio può essere commesso in uno stato d'ira e quindi considerato omicidio d'impeto anzichè omicidio commesso con freddo e cinico calcolo.

BARDI. Vorrei soltanto far notare che l'ipotesi del veneficio non era prevista nel Codice penale attuale come ipotesi di delitto punibile con la pena dell'ergastolo, ma come ipotesi di delitto punibile addirittura con la pena di morte nel caso di premeditazione.

PETRONI. Ma nel caso di parricidio commesso per mezzo del veleno, rimane una pena da trenta a quaranta anni!

PICCOLO. Tornando su una richiesta che ho avanzato già in precedenza, alla quale però non mi sembra che sia stata data una risposta precisa, vorrei domandare al senatore Petrone dei chiarimenti in ordine all'omicidio a scopo di rapina: si è detto che in questo caso si ha una condanna per omicidio e una condanna per rapina cumulandosi poi le pene relative. Ora, a me pare

che questo delitto, che certamente è tra i più atroci e per il quale non si può più nemmeno parlare di dolo intenso o di particolare crudeltà, specialmente quando è accompagnato da sevizie ed altre cose del genere, dovrebbe essere punito con una pena da un minimo di trenta anni, ad un massimo di quaranta anni di reclusione. Se ho ben capito, invece, l'omicidio a scopo di rapina non è uno dei casi inclusi tra quelli, in quanto, secondo il calcolo delle pene, potrebbe anche non arrivare al massimo di quaranta anni. A mio avviso, invece, esso dovrebbe sempre essere punito con una pena di quaranta anni, trattandosi — ripeto — di uno dei casi, più frequenti oggi, che maggiormente impressiona la pubblica opinione per la sua efferatezza.

PETRONI. Se mai questo potrà essere oggetto di un emendamento.

PICCOLO. Io ne faccio un caso da meditare per vedere se, per la sua particolare gravità, esso non sia da includere tra le ipotesi di delitto punibile con un minimo di trenta anni fino ad un massimo di quaranta anni, a seconda delle circostanze.

LEONE, *relatore*. Per quanto si riferisce al veneficio concordo con quanto ha detto il senatore Bardi, soprattutto in considerazione del fatto che il veneficio è sempre premeditato. La Sottocommissione è partita dal punto di vista che non esiste veneficio che non sia premeditato: il versamento del veleno infatti è già di per sè una componente inclusiva della premeditazione. Ora, se non è stato previsto tra i reati punibili con una pena fino a quaranta anni, ciò è stato fatto non per escluderlo, ma perchè lo si riteneva compreso nell'ipotesi della premeditazione.

Per quanto si riferisce poi all'omicidio a scopo di rapina mi dichiaro d'accordo con il senatore Piccolo. Desidero dire che, caduto il n. 2 dell'articolo 61 come norma generale, esso è caduto anche come aggravante rapportata all'ergastolo. Noi potremmo però far rinascere soltanto l'omicidio a scopo di rapina come una forma certamente aggravata. Anche questo peraltro rientra nella

premeditazione. Effettivamente però quando io stesso ho fatto opposizione, manifestando delle perplessità, all'abolizione dell'ergastolo, l'ho fatto proprio pensando alla uccisione, ad esempio, del « benzinaio » per rapinarlo di poche centinaia di lire.

Ora, vorrei fare una osservazione di carattere generale. La Sottocommissione concorda sull'esigenza di ritoccare gli articoli 576 e 577 dell'attuale Codice penale, perchè il punto d'incontro per superare ogni difficoltà è quello di portare, per alcuni più gravi reati, il massimo della pena da trenta a quaranta anni. Al riguardo la Sottocommissione ha formulato delle norme che io avrei dovuto elaborare secondo le intese. Ora, certamente non potremo concludere l'esame di tutta questa materia oggi, però possiamo intanto esaminarne qualche punto che indicherò. È chiaro che siamo impegnati a sottoporre al più presto all'Assemblea l'approvazione delle nuove norme; e devo dire che persino il collega Petrone, il quale è stato uno dei più decisi circa l'opportunità di abolire l'ergastolo, ha convenuto sul fatto che devono essere ritoccati gli articoli 576 e 577 in modo da giungere, per i casi più gravi, ad una pena dai trenta ai quaranta anni di reclusione. E è anche esatto che in Sottocommissione è emersa una preoccupazione per quanto concerne il veneficio, così come ne emerge ora un'altra per l'omicidio a scopo di rapina, che non siamo del tutto certi possa rientrare nei casi di premeditazione; comunque se, *ad abundantiam*, si dovesse giungere ad una conclusione in tal senso, potremo formulare per casi del genere norme che li rapportino a quelli più gravi.

Proporrei dunque di esaminare gli articoli del libro primo del Codice penale che concernono la materia in questione, per poter concludere nella prossima seduta. Io propongo i seguenti emendamenti, salvo fissare in sede di coordinamento la « consecutio » dei nuovi articoli.

” L'articolo 17 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 17. (*Pene principali: specie*). « Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) la reclusione;
- 2) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda »”.

” L'articolo 18 del Codice penale è così modificato:

Art. 18. (*Denominazione e classificazione delle pene principali*). « Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende la multa e l'ammenda »”.

” L'articolo 64 del Codice penale è così modificato:

Art. 64. (*Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante*).

« Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta; e nei casi espressamente previsti gli anni quaranta »”.

” L'articolo 66 del Codice penale è così modificato:

Art. 66. (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). « Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:

- 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
- 2) gli anni quaranta nei casi espressamente previsti;
- 3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

4) e, rispettivamente, lire 4.000.000 o 800.000, se si tratta della multa o della ammenda; ovvero, rispettivamente, lire 12 milioni o 2.400.000, se il giudice si vale della facoltà indicata nel 2° capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26 »".

" L'articolo 73 del Codice penale è così modificato:

Art. 73. (*Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie*). « Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero »".

" L'articolo 78 del Codice penale è così modificato:

Art. 76. (*Limiti degli aumenti delle pene principali*). « Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

1) trenta anni, per la reclusione;

2) quaranta anni quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

3) sei anni, per l'arresto;

4) lire 6.000.000 per la multa e lire 1.200.000 per l'ammenda; ovvero lire 16 milioni per la multa e lire 3.200.000 per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare, a norma dell'articolo stesso, non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità

del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto »".

Queste sono le proposte della Sottocommissione; resta poi la questione della modifica degli articoli 576 e 577.

Vorrei aggiungere che, per quanto riguarda la norma transitoria concernente l'ergastolo, vi sono due opposte esigenze da tenere presenti. Anzitutto, trattandosi di una legge non abrogativa, non vale il principio della norma più favorevole nei confronti del giudicante: il correttivo potrebbe essere allora, in pratica, la grazia, per cui si potrebbe, attraverso un ordine del giorno, invitare il Governo a presentare al Presidente della Repubblica domanda di grazia per tutti coloro i quali hanno espiata la pena, determinata secondo il nuovo sistema; oppure si potrebbe ricorrere alla norma transitoria, che sarebbe difficile configurare, perchè comporterebbe un esame di merito di ogni singolo caso, anche in relazione alle circostanze aggravanti, per stabilire se l'ergastolo vada commutato in trenta o quarant'anni. Io sono convinto che sarebbe di maggior giovamento per i condannati il ricorrere alla domanda di grazia, perchè in questo caso il riesame sarebbe naturalmente più sollecito.

BARDI. Per le situazioni pregresse bisognerebbe stabilire una pena fissa.

LEONE, *relatore*. In tal caso l'unica possibilità sarebbe quella di fissare il termine di quarant'anni.

Ad ogni modo sarà opportuno esaminare la questione in Sottocommissione, rinviando per il momento la discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, aderendo alla richiesta del relatore, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19.